

STATUTO



Capitolo I

Denominazione, Sede, Durata

ARTICOLO 1

E' costituita una libera associazione culturale denominata "BECOME Persone in Divenire". L'associazione non ha scopi a fini di lucro, è democratica, aconfessionale, apartitica e vi possono aderire tutte le persone che vogliono condividere e perseguire i suoi scopi. Sono peraltro vietate attività diverse non direttamente connesse con quanto previsto.

ARTICOLO 2

L'Associazione ha la propria sede sociale nel Comune di Villa Dora (To), Via Borgionera 150 e potrà essere trasferita altrove con decisione del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 3

La durata dell'Associazione è di anni 100.

L'anno sociale ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Capitolo II

Scopi

ARTICOLO 4

L'Associazione è impegnata nel campo delle attività culturali, sociali e ricreative, opera senza fini di lucro ed è indipendente da ogni movimento politico, da ogni organizzazione sindacale e da ogni organizzazione religiosa.

L'Associazione ha come scopi lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

- promuovere e diffondere l'utilizzo e la conoscenza delle metodologie attive e del playback theatre in ambito terapeutico, formativo, educativo, animativo, culturale e artistico;
- favorire l'accrescimento della promozione umana ad ogni livello e l'integrazione sociale tra i cittadini;
- favorire l'individuazione e la realizzazione di iniziative che diano risposte ai bisogni sociali emergenti;
- promuovere e favorire interventi terapeutici, educativi, animativi e culturali volti alla prevenzione del disagio, all'educazione multi-etnica e allo sviluppo di una cultura protagonista e di comunità;
- offrire spazi di incontro e di aggregazione per favorire l'accrescimento umano individuale e di gruppo;
- promuovere e sostenere iniziative volte a favorire un armonico sviluppo dell'individuo e del suo potenziale creativo, incentivando ogni forma di attività artistica, lo studio e la diffusione dell'espressività spontanea e dell'arte in tutte le sue forme;
- promuovere e sostenere iniziative che contemplino un positivo rapporto con la natura rivolte alla conoscenza e sperimentazione della stessa al fine di favorire una migliore relazione uomo - natura;
- promuovere e favorire iniziative volte ad assicurare lo sviluppo del benessere psicofisico dell'individuo;
- contribuire a migliorare e sviluppare i processi di interazione, integrazione, scambio e condivisione delle conoscenze tra differenti soggetti e contesti;
- progettare, gestire, diffondere iniziative mirate allo sviluppo delle pari opportunità.

L'Associazione potrà compiere ogni altra attività che sia in maniera diretta o indiretta attinente agli scopi sociali e comunque di supporto per la realizzazione dei fini statutari, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinente ai medesimi.



Capitolo III

Soci

ARTICOLO 5. Iscrizione dei soci effettivi

Sono soci effettivi coloro che, accettando lo Statuto dell'Associazione, danno la loro adesione all'Associazione, versano la quota associativa e consegnano la domanda d'iscrizione.

Il Consiglio Direttivo provvederà all'esame delle domande di iscrizione pervenute e potrà rifiutare l'iscrizione dei nuovi soci, con decisione motivata, informando l'interessato e restituendo l'eventuale quota versata.

I soci che hanno costituito l'Associazione sono considerati soci fondatori.

ARTICOLO 6. Nomina dei soci sostenitori e soci onorari

Sono soci sostenitori le persone fisiche, gli enti o le associazioni che, pur non partecipando attivamente alla vita interna dell'Associazione, contribuiscono con donazioni, lasciti e finanziamenti a titolo gratuito o a fondo perduto per incrementare l'attività dell'Associazione.

Sono soci onorari le persone fisiche che, pur non partecipando attivamente alla vita interna dell'Associazione, intendono tuttavia appoggiarne lo spirito e le finalità o hanno reso particolari e significativi servizi all'associazione.

Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina dei soci sostenitori e dei soci onorari su proposta motivata di un socio dell'associazione.

ARTICOLO 7. Diritti e doveri dei soci

I soci hanno i seguenti diritti:

- a) essere regolarmente convocati e partecipare con pieni diritti all'Assemblea dei soci;
- b) godere dell'elettorato attivo e passivo (non godono dell'elettorato passivo e attivo i soci onorari, i soci sostenitori e i soci che non hanno versato la quota sociale);
- c) ricevere le pubblicazioni sociali;
- d) partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall'Associazione;

I soci hanno i seguenti doveri:

- a) osservare in ogni loro parte lo Statuto dell'Associazione e il regolamento generale interno;
- b) evitare qualsiasi atto o azione, diretti o indiretti, che possano arrecare ingiusto danno morale o materiale all'Associazione;
- c) denunciare agli organi associativi competenti qualsiasi fatto, atto o notizia di cui siano venuti a conoscenza che possa in qualche modo ledere moralmente o materialmente, in maniera diretta o indiretta l'Associazione o i singoli Soci;
- d) collaborare con l'associazione, a qualsiasi livello, ciascuno secondo la propria potenzialità e professionalità, per il raggiungimento dei fini associativi.

ARTICOLO 8. Quota sociale

Il Consiglio Direttivo fissa l'ammontare della quota sociale minima annuale per ogni Socio. L'Associazione rilascia all'interessato una ricevuta che attesti l'avvenuto versamento.

ARTICOLO 9. Cessazione

Lo status di socio si perde:

- a) per recesso unilaterale del socio;
- b) per morosità;
- c) per morte;
- d) per radiazione.

Ogni socio è sempre libero di recedere dall'associazione, inviando per iscritto le dimissioni al Consiglio Direttivo. Le dimissioni sono immediatamente esecutive. Qualora il socio non provveda al versamento della quota associativa entro il mese di Marzo, il Consiglio Direttivo dell'Associazione dichiara la decadenza del socio inadempiente.

Capitolo IV

Struttura e Organi Amministrativi

ARTICOLO 10. Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (Qualora eletto).

ARTICOLO 11. Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati che abbiano regolarmente corrisposto, per l'anno solare in corso, la quota associativa.

E' presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso in via ordinaria, almeno una volta l'anno, in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

La convocazione in via ordinaria potrà avvenire mediante affissione di apposito avviso all'albo dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data di convocazione oppure mediante avviso tramite posta elettronica o consegna a mano della lettera di convocazione.

La convocazione dell'assemblea straordinaria può avvenire anche su richiesta di un terzo degli associati; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro i trenta giorni immediatamente successivi alla convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, personalmente presenti o per delega scritta conferita ad altro associato; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti personalmente.

La deliberazione dell'assemblea ordinaria e i bilanci sono approvati a maggioranza semplice dei presenti, tutte le sue deliberazioni devono essere riportate su un apposito registro delle deliberazioni.

Compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo,
- b) eleggere i componenti del Collegio dei revisori dei Conti,
- c) approvare ed eventualmente integrare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo,
- d) approvare il bilancio preventivo,
- e) approvare il bilancio consuntivo,
- f) può inoltre formular ogni tipo di proposta inerente l'attività e funzionalità dell'Associazione.

ARTICOLO 12. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette, dura in carica 8 anni ed è rieleggibile

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta l'anno o quando ne faccia richiesta scritta la maggioranza dei componenti, in questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 15 gg dal ricevimento della richiesta.

Affinché la convocazione sia valida occorre un preavviso scritto di almeno 5 gg decorrenti dalla data del timbro postale, della posta elettronica o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la convocazione sia consegnata a mano.

Compiti del Consiglio Direttivo:

- a) eleggere il presidente,
- b) ratificare la designazione del Segretario formulata dal Presidente,
- c) accogliere o respingere le domande di nuova adesione all'Associazione,
- d) ratificare nella prima seduta immediatamente utile, i provvedimenti di propria competenza assunti dal Presidente per motivi di necessità o urgenza,
- e) regolamentare il funzionamento dell'Associazione e la fornitura di servizi,



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C.B.', is written on the right side of the page.

Handwritten initials in black ink, possibly 'R.B.', are written on the right side of the page.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D.P.', is written on the right side of the page.

- f) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci i bilanci preventivi e consuntivi annuali,
g) attuare la programmazione di lavoro secondo gli indirizzi approvati dall'Assemblea dei soci,
h) coordinare l'attività dell'Associazione, dei singoli soci o di gruppi di essi,
i) autorizzare le spese ordinarie e straordinarie,
j) autorizzare la fondazione di Sezioni legate al territorio nell'ambito delle regioni e verificare le iniziative assunte dalle stesse nel corso della loro attività,
k) stipulare contratti o convenzioni con singolo esperti, Enti, Associazioni, etc.,
l) assumere personale,

ARTICOLO 13. Il Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei proprio componenti a maggioranza dei voti e dura in carica 4 anni a decorrere dalla data della sua elezione, il suo mandato è rinnovabile, salvo diversa decisione dell'Assemblea.

Il Presidente:

- a) rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi in giudizio,
b) sottoscrive contratti, convenzioni, etc.
c) convoca le riunioni del Consiglio Direttivo,
d) nomina il vicepresidente,
e) nomina il Segretario anche al di fuori dell'ambito dei soci regolarmente iscritti, nel qual caso il nominato è tenuto a richiedere l'iscrizione all'Associazione,
f) assume in caso di necessità o di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo e li sottopone a ratifica nella prima riunione immediatamente successiva,
g) in caso di assenza, impedimento o vacanza le funzioni sono svolte dal vicepresidente.

Il presidente cessa dalla carica:

- per dimissioni volontarie motivate ratificate dal Consiglio Direttivo,
- per decadenza del mandato,

ARTICOLO 14. Segretario - Tesoriere

Il Segretario - Tesoriere viene designato dal Presidente, la sua nomina viene ratificata dal Consiglio Direttivo, rimane in carico quanto il Presidente che lo ha designato e cessa la carica:

- a) per dimissioni volontarie,
b) per decadenza del mandato del Presidente che lo ha designato,
c) per la decadenza dello stato di socio.

Sono compiti del Segretario:

- a) coadiuvare il presidente,
b) provvedere alla tenuta e aggiornamento del registro dei Soci,
c) provvedere al disbrigo delle corrispondenza, alla tenuta del registro di protocollo, all'inoltro e alla notifica degli avvisi di convocazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci,
d) redigere e conservare i verbali delle riunioni degli Organi Collegiali,
e) predisporre lo schema di bilancio preventivo secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo e sottoporlo all'attenzione dello stesso entro il mese di Dicembre di ogni anno,
f) predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre al consiglio direttivo entro il mese di febbraio di ogni anno,
g) provvedere alla tenuta dei registri contabili e della contabilità, nonché alla conservazione della documentazione relativa,
h) provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 16. Collegio dei Revisori dei Conti

Il collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre elementi effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea anche al di fuori dei soci regolarmente iscritti.

Esso elegge al suo interno il Presidente.

Il collegio esercita i poteri e le funzioni previste dagli artt. 2403 e seguenti del c.c.

Esso agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli organi elettivi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.

Il collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli iscritti.

ARTICOLO 17. Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di otto anni e possono essere riconfermate, salvo quanto riportato nel Regolamento Interno.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del mandato medesimo.

Capitolo V

Risorse Economiche

ARTICOLO 18.

L'Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative e/o contributi volontari degli associati,
- b) contributi di privati,
- c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche o private,
- d) contributi di organismi internazionali,
- e) proventi da sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività di qualsiasi tipo promosse e/o attuate dall'Associazione o da altri in suo favore,
- f) donazioni e lasciti testamentari, rimborsi o proventi da rimborsi derivanti da convenzioni,
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali,
- h) rendite di beni mobili e immobili pervenute dall'Associazione a qualunque titolo.

L'Associazione può acquistare beni mobili e beni immobili occorrenti per lo svolgimento delle proprie attività. In caso di scioglimento dell'Associazione i beni residuati sono devoluti ad altre Associazioni.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e non possono essere distribuiti né ai soci né ai terzi.

Eventuali rimborsi di spese sostenute dagli associati, per conto dell'Associazione o per compiti affidati loro dall'Associazione, potranno essere di volta in volta valutati e concessi dal Consiglio Direttivo previa deliberazione assunta all'unanimità.

ARTICOLO 19. Regolamento Interno

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e programmare le iniziative, l'Associazione potrà predisporre appropriati regolamenti interni. Detti regolamenti verranno emanati dal Consiglio Direttivo. Dopo l'approvazione tutti i soci hanno l'obbligo di rispettare detti regolamenti, in quanto hanno valore di statuto.

ARTICOLO 20. Modifiche allo Statuto

Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea dei soci, appositamente convocata, a condizione che:

- a) in prima convocazione dell'Assemblea partecipi almeno la metà più uno dei Soci personalmente presenti o per delega scritta conferita ad altro associato,
- b) in seconda convocazione all'Assemblea partecipi almeno un terzo degli associati, personalmente presenti o per delega scritta conferita ad altro associato.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà contenere anche la comunicazione dettagliata delle proposte di modifica statutarie e dovrà essere inviato almeno 30 gg prima della data di convocazione.

Ne
Ente - Di
Terza - Di

ARTICOLO 21. Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento anticipato dell'Associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea a maggioranza dei tre quarti, personalmente presenti o per delega scritta conferita ad altro associato.

Lo scioglimento potrà altresì verificarsi per le altre ipotesi del Codice Civile.

La liquidazione sarà demandata a tre persone nominate dall'Assemblea dei soci che ne determinerà i poteri.

ARTICOLO 22. Liquidazione

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato avente analoghe finalità.

ARTICOLO 23. Disposizione finale

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

[Handwritten signature]

FRANCESCO BAINI

Massimo Quattrone

ALLEGATO ALL'ATTO N° 1080
SERIE 3 DEL 15/05/2010

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Marcella Franco

IL FUNZIONARIO
Paola CARLINO

